

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 11 Febbraio 2014****LAV14068****SM****Oggetto: Lavoro. Interpello in materia di contratto di somministrazione di lavoro.**

Con l'interpello n.5/2014 del 30 Gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in materia di contratto di somministrazione, in cui gli si chiedeva se l'impresa utilizzatrice fosse o meno tenuta a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, secondo la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha escluso quest'obbligo, non essendo previsto da nessuna delle disposizioni vigenti in materia; ciò non toglie, tuttavia, che l'impresa che intenda avvalersi di personale in somministrazione sia tenuta ad eseguire la valutazione dei rischi, a pena del divieto di utilizzo di questo personale sancito dall'art. 20, comma 5, lett.c) del d.lgvo 276/2003. Pertanto, conclude il Ministero, l'impresa deve dimostrare di aver eseguito la valutazione dei rischi in occasione dei controlli nei suoi locali, esibendo, su richiesta del personale ispettivo, il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il testo della nota del Ministero, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.